


BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 13 AGOSTO 1999

N. 87

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SALICE SALENTINO (Lecce)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 94 del 15-5-1992.**

Pag. 4862

COMUNE DI TARANTO
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 101 str. del 26-5-1992.**

Pag. 4868

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SALICE SALENTINO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 94 del 15-5-1992.COMUNE di SALICE SALENTINO - Provincia di
LECCEMODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
(Pubblicato nel B.U. n. 94 del 15-5-1992)

All'art. 11, comma 1, lettera b) è soppressa la punteggiatura (punto e virgola) e sono aggiunte le seguenti parole: "o privato ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498".

All'art. 15, comma 1, dopo le parole di "produzione normativa" è aggiunto il seguente inciso: "fatte salve le eccezioni di legge".

All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi che rimane di competenza della Giunta";
- la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) stabilire i criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la lettera d) è soppressa ed è sostituita dalla seguente: "d) definire gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; assumere decisioni in materia di atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo; definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinare le tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili, secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 allorquando questo articolo entrerà in vigore, approvare l'elenco annuale delle opere pubbliche.
- alla lettera f), le parole "piani finanziari" sono sostituite dalle parole "piani economico-finanziari quando sono previsti dalla legge";
- alla lettera l) sono aggiunte le seguenti parole: "ove richiesti da disposizioni legislative o dagli organi di controllo sugli atti del Comune";
- alla lettera t) dopo le parole "relative alla contrattazione dei mutui" sono aggiunte le seguenti: "quando non sono stati previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio";
- la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) definire gli indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso

enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge";

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - Convocazione e Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che lo presiede.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è assunta dal Vice Sindaco.

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione".

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria in tutti gli altri casi.

3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In questo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

5. La convocazione può essere, altresì, disposta coattivamente nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

6. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede municipale, salvo deroghe in casi particolari.

All'art. 20, comma 1, dopo le parole "al domicilio dei consiglieri" sono aggiunte le seguenti: "oppure a mano dei consiglieri stessi al di fuori del proprio domicilio".

All'art. 25, comma 1, le parole "realizzata mediante voto plurimo e con la partecipazione dei membri della consulta" sono sostituite dalle seguenti: "presenti in Consiglio. Ogni gruppo segnala i nominativi dei consiglieri che devono rappresentarlo nelle diverse Commissioni nel termine assegnato nella lettera d'invito del Sindaco. Questi sottopone al Consiglio la relativa costituzione e, successivamente, provvede al loro insediamento".

All'art. 28 è aggiunto il seguente comma: "5. Oltre alle attribuzioni previste dal presente articolo, sono assegnate al Segretario tutte le altre incombenze contenute nell'art. 71".

All'art. 30, comma 2, le parole "ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 19" sono sostituite dalle seguenti: "a tre sedute consecutive senza giustificato motivo".

All'art. 31, comma 5, le parole "dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 - Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, rimozione e dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria di cui all'art. 18, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. La rimozione è disposta dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

7. La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei consiglieri cessati dalla carica”.

È istituito l'art. 32 bis:

“Art. 32 bis - Incarichi esterni di Consiglieri cessati dalla carica

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale e non per dimissioni continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti”.

È istituito l'art. 32 ter:

“Art. 32 ter - Surrogazioni e supplenze dei Consiglieri

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunan-

za successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1”.

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 - Consigliere anziano

1. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma di voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 15 ottobre 1993, n. 415”.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 - Patrocinio legale agli Amministratori

1. A ciascun amministratore è assicurata la rifusione delle spese legali complessivamente sostenute per la propria difesa in giudizio, per cause connesse all'espletamento del mandato, quando lo stesso giudizio si è concluso con una sentenza di assoluzione e che non emerga alcun conflitto di interessi del Comune”.

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

“Art. 36 - Definizione

1. La Giunta Comunale è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta Comunale residua la competenza di compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le norme di legge, di statuto o di regolamenti”.

All'art. 37, comma 1, la parola “sei” è sostituita dalla parola “quattro”.

All'art. 37, comma 3, le parole “essi non possono assumere la carica di Vice Sindaco e di assessore anziano” sono soppresse.

È istituito l'art. 37 bis:

“Art. 37 bis - Pari opportunità

1. Per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o la assenza nella maggioranza di consiglieri di sesso femminile.

2. Il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare Assessori persone estranee al Consiglio”.

È istituito l'art. 37 ter:

“Art. 37 ter - Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Per incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora

non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale".

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

"Art. 38 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del governo.

3. La proposta di cui al precedente comma deve essere depositata nella sala consiliare o in altro ufficio municipale stabilito dal regolamento almeno ventiquattrore prima della seduta a disposizione dei Consiglieri.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

6. La disposizione limitativa di cui al precedente comma si applica anche se i due mandati consecutivi non siano stati completi nella loro rispettiva normale durata.

7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo nominato Assessore. Anche per la carica di Assessore trova applicazione la norma contenuta nel precedente comma.

8. La prima seduta del Consiglio comunale dopo l'elezione è convocata dal Sindaco neo-eletto nel rispetto dei termini di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto. Lo stesso Sindaco presiede la seduta.

9. In caso di mancata convocazione nel termine suddetto provvede il Prefetto in via sostitutiva.

10. Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione".

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39 - Incompatibilità con la carica di Assessore

1. Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli Assessori.

3. Non possono ricoprire incarichi di Assessore per un periodo di cinque anni gli amministratori comunali

e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri comuni o province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissione per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili".

L'art. 40 è soppresso.

L'art. 41 è soppresso.

L'art. 42 è soppresso.

L'art. 43 è soppresso.

L'art. 44 è soppresso.

All'art. 45, comma 1, lettera a) la parola "amministratore" è sostituita dalla parola "amministrazione".

All'art. 45, comma 2, lettera a) dopo le parole "dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio", sono aggiunte le seguenti: "che non rientrino nella competenza gestionale dei responsabili degli uffici e dei servizi o in quella del Sindaco o di altri organi".

All'art. 45, comma 2, lettera b) le parole "che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista dalla convocazione del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere elaborati, depositati ed approvati nei modi e termini stabiliti dal regolamento di contabilità e/o dalle leggi dello Stato".

All'art. 45, comma 2, lettera c) è soppressa.

All'art. 45, comma 2, lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio".

All'art. 45, comma 2, lettera e) dopo la parola "contratti" sono aggiunte le seguenti: "che non rientrino nella competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi".

All'art. 45, comma 2, lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) deliberare la sovvenzione di concessioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati".

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 - Incompatibilità con la carica di Assessore

1. L'attività e il funzionamento della Giunta sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta".

All'art. 48, comma 1, le parole "indennità di funzione" sono sostituite dalle seguenti "indennità di carica".

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo.

Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e dell'apparato burocratico del Comune.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali

e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Prefetto si sostituisce al Sindaco quando questi, previa diffida, non adempì agli obblighi di convocazione del Consiglio.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo vi provvede in via sostitutiva.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme di legge, del presente Statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Qualora non intenda avvalersi dell'opera del Segretario ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Sindaco, con provvedimento motivato, può attribuire le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ai responsabili degli uffici e dei servizi, prescindendo dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione".

All'art. 51, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Sindaco emette ordinanza per dare attuazione a disposizioni contenute in leggi e/o regolamenti generali che non siano di natura gestionale".

L'art. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 52 - Il Vice Sindaco e deleghe agli Assessori

1. Il Vice Sindaco è un componente della Giunta nominato dal Sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale e agli Organi previsti dalla legge".

È istituito l'art. 52 bis:

"Art. 52 bis - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una

proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario".

È istituito l'art. 52 ter:

"Art. 52 ter - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta".

È istituito l'art. 52 quater:

"Art. 52 quater - Giuramento e distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco, nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, giura dinanzi al Consiglio, pronunciando la seguente formula di rito: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".

All'art. 55, comma 1, dopo le parole "dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241" previa apposizione di virgola, sono state aggiunte le seguenti: "dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675".

La denominazione dell'art. 56 è così sostituita: "Ufficio per le relazioni con il pubblico".

Al comma 1 dell'art. 56, le parole "per la tutela del cittadino e per l'accesso alle informazioni" sono sostituite con le parole "per le relazioni con il pubblico".

All'art. 60, comma 1, le parole "e di legittimità" sono soppresse.

All'art. 63, il comma 2, è così sostituito:

"2. Sono istituite le seguenti Consulte:

a) CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE, SANITÀ ED IGIENE PUBBLICA, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, VIABILITÀ E TRASPORTI, per i problemi legati alla tutela e va-

lorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto e alla salvaguardia del territorio;

- b) CONSULTA PER LA TUTELA SOCIALE, LA PROMOZIONE UMANA E I PROBLEMI DELLA TERZA ETÀ, che si interessa dei diritti e dei bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi degli anziani, delle famiglie bisognose, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità;
- c) CONSULTA PER LA CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO, ISTRUZIONE, PROBLEMATICHE SCOLASTICHE E PROSPETTIVE GIOVANILI, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e tempo libero, dello sviluppo turistico del territorio e del diritto allo studio ed al lavoro;
- d) CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, per la cura degli aspetti relativi allo sviluppo economico, all'attuazione del diritto al lavoro ed alla sua tutela, alle problematiche concernenti l'agricoltura, l'artigianato, le attività imprenditoriali e le cooperative.

All'art. 65, comma 1, dopo le parole "l'accesso all'Amministrazione Comunale" è sostituita la parola "nonché" con la vocale "e" e sono aggiunte le ulteriori parole: "e per le altre funzioni stabilite dalla legge".

All'art. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Comune definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità di medesimi e determinando la dotazione organica complessiva. Il Comune ispira la sua organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) ampia flessibilità nella gestione degli uffici e dei rapporti di lavoro, garantendo tuttavia adeguati margini alle determinazioni operative;
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea".

All'art. 69, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta".

All'art. 69, comma 1, è aggiunto il seguente comma: "3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dopo l'adozione da parte della Giunta è soggetto alla sola pubblicazione di giorni quindici consecutivi".

All'art. 70, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'istituzione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari e lo svolgimento del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché ogni altro principio stabilito dal Decreto Legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni".

All'art. 70, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: "h) i centri di responsabilità e le figure responsabili".

L'art. 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente; la sua nomina dura quanto il mandato del Sindaco che lo ha nominato. Egli continua a svolgere le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco fino alla riconferma e alla nomina di altro Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre i centoventi giorni dalla data d'insediamento del Sindaco neoeletto, decorsi i quali il Segretario è confermato.

2. Il Segretario può essere revocato con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. Il suo stato giuridico e il suo rapporto di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili apicali nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti del Comune, scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso Direttore Generale in una persona esterna agli enti interessati;
- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari con funzioni referenti o consultive;
- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;

- propone i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- studia i problemi di organizzazione, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposti volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti".

È istituito l'art. 71 bis:

"Art. 71 bis - Apicali responsabili di settore, dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area amministrativa

1. La copertura dei posti di organico di Responsabili dei settori ricadenti nelle aree Economico-Finanziaria e Tecnica-Tecnico-Manutentiva, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico per un periodo di cinque anni, rinnovabili per una sola volta o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune, finché versa in situazioni non strutturalmente deficitarie, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe al suo interno, può stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva in misura complessivamente non superiore al 5% della propria dotazione organica.

3. Il Comune, per esigenze straordinarie cui l'Amministrazione non può fare fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione da parte della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

L'art. 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72 - Responsabili apicali o di centri di responsabilità

1. Ai responsabili apicali di settore o di centri di responsabilità sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e di programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

2. È pure compito dei responsabili apicali o di centri di responsabilità:

- esprimere i pareri di sola regolarità tecnica e di sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- adottare gli atti di determinazione relativi alle materie di competenza del settore assegnato;
- predisporre atti e provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;
- vigilare per l'osservanza dell'orario di lavoro del personale assegnato al settore;
- svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti".

All'art. 73, comma 2, le parole "della legittimità e" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno per la propria competenza, dalla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e della".

All'art. 74, comma 1, lettera e), dopo le parole "o prevalente capitale pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "o privato ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498".

All'art. 78, comma 7, il periodo "Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto" è sostituito dai seguenti: "Gli atti di determinazione dei responsabili di servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di legittimità da parte del responsabile del servizio finanziario. Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa non sono efficaci se mancano di tali impegni di spesa attestanti la copertura finanziaria da parte del responsabile dello stesso servizio finanziario".

All'art. 80 è aggiunto il seguente comma: "9) Nei pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi a progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".

All'art. 80 è aggiunto il seguente comma: "10) Non possono ricoprire incarichi di revisori contabili gli amministratori comunali e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri Comuni o Province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili".

All'art. 81 è aggiunto il seguente comma: "6) Oltre al controllo dell'Organo di revisore di cui ai commi precedenti, il controllo di gestione viene esercitato an-

che ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e secondo le modalità stabilite da regolamento di contabilità”.

All'art. 84, comma 1, dopo le parole “I regolamenti” è aggiunto il seguente inciso: “fatta eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”.

All'art. 84, il comma 3 è abrogato perché ripetitivo dell'art. 69, comma 2.

COMUNE DI TARANTO

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 101 str. del 26-5-1992.

STATUTO COMUNALE - DELIBERA C.C. N. 741/91

ART. 57

Rettifica comma 14 punto a), 18 e 20

Comma 14 punto a): Mozione di sfiducia:

“Il Presidente e l'Esecutivo circoscrizionale posso-

no essere revocati su istanza di almeno 9 consiglieri circoscrizionali dietro presentazione di una mozione di sfiducia. La Mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati con appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale”;

Comma 18:

“La convocazione del Consiglio Circoscrizionale per l'elezione del Presidente e dell'esecutivo Circoscrizionale è disposta dal Consigliere Anziano entro 5 giorni e deve svolgersi entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti. In caso di inerzia provvede in via sostitutiva il Sindaco”;

Comma 20:

“L'elezione avviene a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti”.